

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ALLEGATO ESITO VOTAZIONE MODIFICA STATUTO

Il 22/04/2022 alle ore 21:00, in modalità remota attraverso piattaforma digitale Google Meet, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione NEUROPECULIAR APS in seconda convocazione poiché la prima convocazione è andata deserta, come da avviso inviato tramite mail agli associati in data 21/03/2022.

L'assemblea, non essendoci il numero legale previsto dallo statuto per poter approvare in assemblea le modifiche allo statuto, su proposta della Presidente con il supporto del segretario, ha deliberato che la votazione per le modifiche dello statuto in modalità differita tramite votazione online attraverso Google Module.

In data 22/04/2022 viene inviata una mail, agli associati aventi diritto di voto, contenente il link al modulo per la votazione alle modifiche proposte per gli articoli 2, 3, 5, 7, 8 e 9 e indicando come termine ultimo per la votazione il giorno 26/04/2022 alle ore 23:59. Al termine indicato viene chiusa la possibilità di effettuare la votazione.

Dei 61 associati aventi diritto hanno votato 49 associati, approvando all'unanimità tutte le modifiche allo statuto proposte. Viene quindi allegato al presente verbale il nuovo statuto.

Al fine delle trasparenza vengono resi noti gli associati che hanno effettuato la votazione in modo che sia possibile manifestare eventuali contestazioni al voto.

Lista degli associati che hanno espresso il loro voto:

Alice Sodi	Lucia Magni	Veronica Rossi
Roberto Mastropasqua	Marianna Garofalo	Giorgia Silvia Valagussa
Tiziana Naimo	Silvia Chierigato	Elena Canovi
Fabrizio Acanfora	Francesca Tricarico	Giuseppe Biancucci
Raffaele Ladu	Leonardo Benivegna	Alessio Amato
Marika Ricci	Maddalena Genco	Mara Vespignani
Andrea Dell'Antonio	Antonella Savio	Giulietta De Luca
Eva Cesaretti	Luca Vignando	Angela Silletti
Federica Giusto	Alessandra Mastroiosa	Marco Minniti
Valentina Barbera	Eleonora Marocchini	Vincenzo Giuseppe Idone
Christian Turri	Alfio Giuseppe Cantini	Cassone
Eleonora Magnani	Mara Visonà	Maria Chiara Bianchinotti
Laura Mancuso	Roberta Iuliano	Silvia Monica Costantini
Valentina Grassi	Sara Gabrieli	Ciro Oscar De Luca
Andrea Ruzza	Emanuela Masia	
Giusy Alba Zappalà	Aurora Cadalino	
Valentina Sanna	Silvia Arioli	
Marialetizia Cannas	Michelle Villucci	

Il Segretario

[Firma del Segretario]
[Firma della Presidente]

La Presidente

[Firma della Presidente]

VERSATE
IN DATA
C/O
REGTO A GROSSETO
18.5.2022
18.5.2022
18.5.2022



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"NEUROPECULIAR APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- (b) a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- (c) d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (d) g) formazione universitaria e post-universitaria;
- (e) h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (f) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (g) j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- (h) k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (i) l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (j) n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- (k) p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (l) q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- (m) r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (n) s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- (o) t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- (p) u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare, l'associazione, si pone le seguenti finalità:

- (a) Divulgazione legata ai temi dell'autismo e, più in generale, delle neurodivergenze sul territorio nazionale e internazionale;
- (b) Promuovere il diritto all'autodeterminazione e all'autorappresentanza delle persone autistiche e a sviluppo neurodivergente o appartenenti a categorie minoritarie;
- (c) Favorire un cambio di paradigma che sposti la trattazione dell'autismo e, più in generale, delle neurodivergenze verso un orizzonte socio-culturale;
- (d) Promuovere il diritto al lavoro, all'istruzione, alla casa, all'autonomia per le persone che si trovino in una situazione di discriminazione sociale in relazione all'appartenenza a categorie minoritarie o a neurominoranze;
- (e) Promuovere, formare e sostenere i movimenti di advocacy e self-advocacy a sostegno delle persone autistiche e a sviluppo neurodivergente e altre categorie minoritarie;
- (f) Promuovere una cultura dell'inclusione.

Per la realizzazione delle finalità indicate l'associazione prevede di svolgere le seguenti attività:

- (a) Organizzare corsi, attività e situazioni di confronto nell'intento di fornire interessi, stimoli, momenti di scambio, e aggregazione;
- (b) Creare una rete di contatti nazionale e internazionale volta al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel presente Statuto;
- (c) Collaborare e cooperare con altre realtà, associative e non, su territorio nazionale e internazionale;
- (d) Creare gruppi di studio e di lavoro, virtuali e non, dove promuovere e formare alla cultura dell'advocacy e della self-advocacy;
- (e) Creare gruppi di studio e di lavoro, virtuali e non, dove promuovere la cultura dell'inclusione secondo il modello sociale della disabilità e con riferimento ai Disability Studies e ai Critical Autism Studies;
- (f) Sportelli di ascolto;
- (g) Organizzare eventi sociali che rispecchino gli intenti dell'associazione;
- (h) Stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con la comunità scientifica, la scuola, le Università, le associazioni, enti pubblici e privati in territorio nazionale e internazionale;
- (i) Mappare i servizi e gli strumenti presenti sul territorio nazionale e internazionale a beneficio di associati e non;
- (j) Partecipazione a bandi;
- (k) Attività volte alla sensibilizzazione e formazione negli ambienti lavorativi in merito ai temi trattati dall'Associazione;
- (l) Attività editoriale;
- (m) Iniziative volte alla tutela dei diritti di soggetti Neuroatipici e altre categorie minoritarie;
- (n) Attività didattiche e corsi di aggiornamento;
- (o) Attività informative e formative nelle scuole;
- (p) Produzione e diffusione di contenuti video, audio, grafici in tema con i propositi dichiarati nel presente Statuto;
- (q) Organizzazione di raduni, convegni, conferenze, eventi formali e informali, eventi ricreativi attinenti ai temi trattati dall'associazione;
- (r) Gestione di strutture e centri sociali;

- (f) Qualunque attività legalmente consentita, in territorio nazionale e internazionale, che sia utile a promuovere e garantire i fini dichiarati nel presente Statuto, ivi compresa la redazione di Proposte di legge, la partecipazione ad audizioni presso le sedi istituzionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo può dare delega ad uno dei Consiglieri per deliberare sulla domanda di ammissione degli associati laddove non esistano ostacoli palesi alla stessa. Le ammissioni effettuate con delega saranno comunicate al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure si esprime pubblicamente su posizioni in netto contrasto con i principi fondanti dell'associazione o dello statuto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare per giusta causa, compreso il mancato versamento delle quote associative annuali, l'esclusione di un Socio, dandone motivazione scritta.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e Vicepresidente,
- Segretario;
- Tesonere;
- l'Organo di controllo, qualora necessario;

- Revisore legale dei conti, qualora necessario.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea può essere effettuata sia in presenza che online attraverso piattaforme di videoconferenza (Meet, Zoom o equivalenti).

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o tramite email contenente il luogo, in caso sia in presenza o il link al sistema di videoconferenza in caso sia online, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina o revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. La votazione può essere effettuata anche online all'interno della convocazione dell'assemblea o in differita tramite piattaforma di voto certificato per l'elezione del Consiglio Direttivo o per le modifiche dello statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato con motivazione*.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

La totalità degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Le persone fisiche associate devono essere iscritte da almeno sei (6) mesi ed essere in regola col pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, col fine di garantire la rappresentazione delle persone neurodivergenti, sarà composto per la metà più uno da persone neurodivergenti.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, con la garanzia di mantenere la presenza della metà più uno di persone neurodivergenti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di riunirsi sia in presenza che online attraverso piattaforme di videoconferenza (Meet, Zoom o sistemi equivalenti).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti in sede di Atto Costitutivo. Successivamente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità coadiuvando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2389 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: tramite richiesta scritta, che deve pervenire per via informatica, al Presidente

ART. 19

(Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati*.

ART. 21

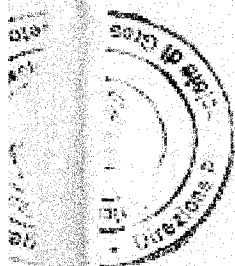
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO

Allegato
Registrato il 18/05/2017 al n. 1208

